



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

AREA ECONOMIA ITTICA E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI IDONEITA' ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1988 N. 82

Per praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati i raccoglitori devono possedere un tesserino di idoneità, rilasciato dalle Regioni ai sensi della Legge 16 dicembre 1985 n. 752.

La legge quadro demanda alle Regioni la funzione di disciplinare la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla norma nazionale.

La Regione Lazio ha disciplinato la materia con Legge 16 dicembre 1988 n. 82.

Per conseguire il tesserino è necessario superare un esame che accerti l'idoneità del candidato a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi.

PER OTTENERE IL TESSERINO DI IDONEITA' ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI LA NORMATIVA PREVEDE CHE L'ASPIRANTE RACCOGLITORE:

- abbia compiuto il quattordicesimo anno di età;
- abbia superato un esame inteso ad accertare la conoscenza della normativa regionale in merito alla ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, il riconoscimento delle specie di tartufi per le quali è autorizzata la raccolta e la conoscenza degli elementi fondamentali di biologia degli stessi.

IL TESSERINO HA VALIDITÀ SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE ED E' RINNOVATO AUTOMATICAMENTE PREVIO VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE

Il presente documento intende disciplinare le procedure per il conseguimento ed il rinnovo del tesserino di idoneità nel territorio della Regione Lazio e le modalità di svolgimento delle prove di esame.

Art. 1 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI IDONEITÀ

Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi viene rilasciato a coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e superato positivamente una prova di esame presso le Aree Decentrate della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, di seguito denominate ADA, che insistono presso i capoluoghi di provincia della Regione Lazio.

Ai fini del rilascio del tesserino, gli interessati devono inoltrare richiesta per l'ammissione all'esame di idoneità presso l' Area decentrata utilizzando l'apposito modulo scaricabile sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it o reperibile presso la stessa ADA.

La domanda, sulla quale va apposta una marca da bollo da € 16,00, deve essere corredata, pena la non ricevibilità, dei seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2 fotografie formato tessera a colori uguali e recenti.

La domanda deve essere firmata dall'interessato, consegnata a mano o spedita mezzo posta raccomandata a.r.

Gli indirizzi e le PEC delle ADA sono consultabili sul sito regionale agricoltura.

Il candidato viene convocato a sostenere l'esame di idoneità entro 60 giorni dalla domanda.

Presso ogni ADA è istituita una Commissione di esame, la cui composizione è prevista dalla legge regionale, deputata alla valutazione del candidato sulla conoscenza delle materie di esame descritte nel successivo art. 6.

A seguito di superamento dell'esame, il candidato acquisisce il diritto di conseguire il tesserino di idoneità.

Al momento del ritiro del tesserino è necessario aver provveduto al pagamento della tassa di concessione regionale e consegnare una marca da bollo da € 16,00.

Sul tesserino, oltre alla data di rilascio, devono essere indicati i dati anagrafici del titolare ed essere apposta la marca da bollo ed una fotografia vidimata con timbro a secco della Regione Lazio .

Il titolare del tesserino può delegare al ritiro un suo rappresentante, munito di un documento di riconoscimento, di una delega scritta e della copia di un documento di riconoscimento del titolare.

Sul tesserino deve essere apposta la firma del titolare.

Il tesserino è sospeso per un anno ovvero definitivamente revocato, qualora ricorrano i casi di recidiva o ulteriore recidiva delle violazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 2 - RINNOVO ANNUALE DEL TESSERINO DI IDONEITÀ

Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento di una tassa di concessione regionale che deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il pagamento oltre il termine è consentito entro un anno dalla violazione, se effettuato volontariamente mediante il versamento contestuale del tributo, delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa regionale in materia di tributi.

LA TASSA ANNUALE NON È DOVUTA SE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E RACCOLTA NON È ESERCITATA NEL CORSO DELL'ANNO.

Art. 3 - SMARRIMENTO O FURTO DEL TESSERINO

In caso di smarrimento o di furto, il titolare del tesserino è tenuto a presentare denuncia presso gli uffici delle preposte autorità di polizia giudiziaria.

E' possibile richiedere il rilascio del duplicato del tesserino smarrito o rubato presentando domanda sull'apposito modulo scaricabile sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it o reperibile presso l'ADA.

La richiesta, deve essere inoltrata alla stessa ADA che ha rilasciato il tesserino originale seguendo la procedura prevista per il primo rilascio.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- denuncia di smarrimento o furto;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- n. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti.

La domanda è redatta su carta semplice, ai sensi della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e sul tesserino rilasciato non dovrà essere apposto alcun bollo.

Il tesserino dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell'originale, la scritta evidente "DUPLICATO" e data di rilascio del duplicato.

Art. 4 - DETERIORAMENTO DEL TESSERINO

Il tesserino non è più ritenuto valido qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, numero e/o data di rilascio o sia deteriorata la fotografia del titolare.

Per il rilascio del tesserino sostitutivo di quello deteriorato è necessario inoltrare richiesta sull'apposito modulo scaricabile sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it o reperibile presso l'ADA.

La richiesta deve essere inoltrata alla stessa ADA che ha rilasciato il tesserino originale

Alla domanda, sulla quale va apposta una marca da bollo da € 16,00, devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- n. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti.

Il tesserino sostitutivo dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell'originale.

Al momento del ritiro è necessario consegnare una marca da bollo da € 16,00.

L'ADA provvederà a ritirare e annullare il documento deteriorato.

Art. 5 - TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE

Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita una tassa di concessione regionale la cui tariffa è approvata con legge.

Il versamento della tassa annuale è effettuato sul conto corrente postale n. 63101000 in favore della Regione Lazio - Servizio Tesoreria - e copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al momento del ritiro.

In caso di rinnovo annuale il pagamento della tassa deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno di convalida a cui si riferisce, o successivamente nel corso dell'anno con l'aggiunta della sanzione ed interessi, il cui calcolo può essere effettuato attraverso le indicazioni riportate alla sezione tributi del sito regionale all'indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_tributi.

La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere allegata al tesserino.

Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME

L'esame di idoneità tende ad accertare che il candidato abbia acquisito elementi conoscitivi riguardanti le seguenti tematiche:

- aspetti normativi in merito alla ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi;
- riconoscimento delle specie di tartufi per le quali è autorizzata la raccolta;
- elementi fondamentali della biologia dei tartufi.

La prova d'esame si svolge presso le sedi provinciali della Direzione Regionale Agricoltura, che provvedono alla convocazione dei candidati tramite mezzo postale o Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 10 giorni dalla data di esame.

Nella lettera di convocazione è indicata la sede e l'ora della prova di esame.

Il candidato deve presentarsi agli esami con un documento di identità in corso di validità.

L'esame consiste in una prova scritta cui possono partecipare un numero massimo di n. 20 candidati, ai quali sono consegnati n. 20 differenti schede questionario ciascuna contenente n. 25 quesiti a risposta multipla.

I quesiti comprendono n.5 domande relative alla conoscenza delle specie, n. 5 domande relative alla biologia del tartufo e n.15 domande relative agli aspetti normativi della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi.

I quesiti oggetto di esame saranno approvati con successivo atto della Direzione Regionale Agricoltura e pubblicati sul sito della Regione Lazio - Sezione Agricoltura, ed eventualmente aggiornati con atto successivo.

In ogni sessione d'esame le singole schede sono redatte per mezzo di estrazione casuale dei quesiti ottenuta mediante randomizzazione con apposito applicativo informatico.

Le 20 schede sorteggiate sono distribuite casualmente ai candidati.

Prima dell'inizio della prova scritta, la Commissione procede all'identificazione dei candidati, alla registrazione degli assenti e ad esporre le avvertenze per la corretta compilazione dei questionari e le norme comportamentali per lo svolgimento della prova, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Il candidato deve compilare le proprie generalità, firmare il questionario nell'apposito spazio riservato, siglare ogni pagina del questionario e rispondere barrando con contrassegno a croce la risposta ritenuta corretta.

L'esame si intende superato se il candidato non commette più di 5 errori.

Sono considerati errori anche le omesse risposte e la barratura di più risposte.

Il candidato che commette fra i 6 e gli 8 errori nella prova scritta, ai fini del superamento dell'esame, deve sostenere una prova orale supplementare innanzi alla Commissione il giorno stesso, al termine della prova scritta e a seguito della verbalizzazione degli esiti della stessa.

Il candidato che commette 9 o più errori non consegue il tesserino di idoneità e deve ripetere l'esame.

Il candidato ha la facoltà di correggere la risposta che ritiene errata mediante cerchiatura e indicazione a margine "NO" e contrassegnando a croce la risposta ritenuta corretta. La correzione può essere effettuata previa notifica alla Commissione.

Non è consentito correggere più di una risposta per domanda mentre nessun limite di correzione è posto al numero di domande per le quali è possibile correggere la risposta.

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è di 60 minuti.

Allo scadere del tempo previsto per la prova, i questionari sono ritirati dalla Commissione che procede all'apertura della busta contenente il "correttore".

La Commissione riporta su ciascun questionario le risposte errate con l'annotazione "X", indicando il numero complessivo dei quesiti errati nell'apposito spazio della scheda.

Al termine delle operazioni di correzione dei questionari, la Commissione comunica verbalmente l'esito della prova scritta ai candidati, i quali prendono atto dell'esito apponendo la propria firma sul report riepilogativo allegato al verbale di esame.

I candidati rimandati alla prova orale prendono atto dell'esito della stessa mediante sottoscrizione del suddetto report alla fine delle due prove.

Della seduta d'esame deve essere redatto apposito verbale riportante giorno, data, ora della sessione d'esame e il nominativo e la firma dei componenti della Commissione.

Al verbale sono allegati i seguenti documenti:

- le schede compilate dai candidati;
- il report riepilogativo con le risultanze puntuali dell'esame (idoneo/non idoneo/rimandato alla prova orale);
- il "correttore" contenente il riepilogo di tutte le schede somministrate, la numerazione arbitraria dei quesiti della scheda, l'opzione a, b o c delle risposte corrette e la numerazione dei quesiti approvata con atto della Direzione regionale agricoltura.

Durante l'esame non è consentito:

- consultare testi, fogli o manoscritti;
- comunicare con gli altri candidati;
- utilizzare matite o penne ad inchiostro cancellabile;
- utilizzare altri fogli al di fuori del questionario fornito;
- allontanarsi dall'aula prima di aver riconsegnato il questionario;
- riottenere la scheda una volta consegnata alla Commissione;
- utilizzare telefoni cellulari ed altre apparecchiature di comunicazione;
- permanere nell'aula di svolgimento della prova dopo la consegna della scheda alla Commissione.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI NON IDONEI E DEGLI ASSENTI

I candidati risultati non idonei alla prova di esame, possono ripetere la prova stessa previa presentazione di una nuova richiesta seguendo la procedura descritta nell'art. 1.

Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica, o cause di forza maggiore debitamente certificati può sostenere, senza ripresentare la domanda, nella prima sessione utile.

Sarà cura dell'amministrazione comunicare al candidato la nuova data e la sede della prova d'esame ed allegare al verbale il giustificativo dell'assenza.